



Decreto Dirigenziale n. 293 del 30/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

L..R. 29.07.2008 N. 8 E SSMMII. - TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ALLO SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI DENOMINATA "LA VILLAROSA" RICADENTE NEL COMUNE D'ISCHIA (NA) DALLA SOCIETA' "LA VILLAROSA DI MARIA LUISA SANTELLI VED. AMALFITANO S.A.S. DI PAOLO PEPE", ALLA SOCIETA' "HOTEL ROYAL TERME DI DI COSTANZO MAURIZIO GIOVANNI S.R.L.".

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. Che con D.P.G.R. n. 183 del 22.02.1974 venne rilasciata al Sig. Francesco Amalfitano la concessione decennale denominata "La Villarosa" allo sfruttamento di Acque Minerali Naturali e Termali nel Comune di Ischia;
- b. che con successivo D.P.G.R. n. 13135 del 27.08.1990, detta concessione fu rinnovata per un periodo di anni dieci "10" a decorrere dal 22.02.1984 e trasferita, dal 22.02.84 al 14.05.85, al Sig. Francesco Amalfitano, C.F. MFLPA46T15F839W, ed infine trasferita dal 02.03.90 alla società "La Villarosa di Maria Luisa Santelli ved. Amalfitano s.a.s." con sede in Napoli Piazza S. Pasquale 10, C.F. 04754500637;
- c. che con istanza pervenuta il 25.01.94 prot. n. 279, detta società comunicava la variazione della ragione sociale della concessionaria, giusto atto in data 21.12.93 registrato all'Ufficio Atti Privati di Napoli in data 30.12.93 al n. 12711, in "La Villarosa di Maria Luisa Santelli ved. Amalfitano s.a.s. di Paolo Pepe";
- d. che a seguito di richiesta di proroga della concessione, pervenuta in data 13.03.95, con D.P.G.R. n. 09928 del 20.10.95 fu concessa alla società "La Villarosa di Maria Luisa Santelli ved. Amalfitano s.a.s. di Paolo Pepe" un'ulteriore proroga fino al 24.05.98;
- e. che con D.P.G.R. n. 0021 del 05.01.2000 la concessione per lo sfruttamento di acqua termo minerale denominata "La Villarosa" in Comune di Ischia (NA), fu rinnovata in favore della società "La Villarosa di Maria Luisa Santelli ved. Amalfitano s.a.s. di Paolo Pepe" fino a tutto il 24.05.2008;
- f. che con successivo D.D. n. 11 del 03.11.2009 detta concessione ai sensi dell'art. 4 L. R. n. 8 del 29.07.2008, è stata prorogata fino al 04.08.2011;
- g. che con D. D. n. 57 del 06.02.2012 (B.U.R.C. n. 09 dell'08.02.2012), per le motivazioni nello stesso riportate, è stata dichiarata decaduta la concessione denominata "La Villarosa" ai sensi della L. R. n. 8/2008, e si è dato atto che per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 06.12.2011, per le motivazioni e nei termini nella stessa riportate, veniva consentita in via eccezionale e, di fatto, senza soluzione di continuità, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività di sfruttamento del giacimento delle Acque Minerali naturali e Termali di cui innanzi, purché fossero rispettate le condizioni specificate nella stessa deliberazione e comunque entro il termine del 31.12.2014;
- h. che successivamente, per gli effetti della L. R. n. 08/2008 e ss.mm.ii. con D. D. n. 1371 del 30.12.2014 è stata consentita la prosecuzione dell'attività;
- i. che per gli effetti dell'art. 25 della Legge Regionale 02 dicembre 2015, n. 15, come modificata e integrata dall'art. 14 della L. R. 05 aprile 2016, n. 6 ed art. 16 della L. R. 08 agosto 2016 n. 22 permane l'efficacia della citata prosecuzione;
- j. che l'efficacia della prosecuzione dell'attività di concessione è limitata al tempo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'attribuzione della concessione;
- k. che in data 11/6/2018 assunta al protocollo al n. 374042, la società "La Villarosa di Maria Luisa Santelli ved. Amalfitano s.a.s. di Paolo Pepe" ai sensi della L. R. 08/2008 ss.mm.ii. ha chiesto il trasferimento della concessione in parola alla soc. "Hotel Royal Terme di Di Costanzo Maurizio Giovanni s.r.l.";
- l. che in data 13/6/2018 con prot. PR_NAUTG_Ingresso_0158995_20180613 è stata aperta presso la B.D.N.A. Banca Dati Nazionale Antimafia la procedura di comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 159/2011 per la società Hotel Royal Terme S.r.l. risultata alla data odierna senza riscontro;
- m. che i termini previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 159/2011 sono scaduti ed è fatta salva la condizione risolutiva prevista dal citato articolo;
- n. che la istanza di trasferimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ischia (NA) dal 09/11/2018 al 24/11/2018 senza che siano pervenute opposizioni o reclami, giusta nota del predetto Comune datata 26/11/2018, pervenuta a mezzo pec del 27/11/2018;
- o. che è stata acquisita al prot.743243 del 23.11.2018 la polizza fidejussoria della UNIPOL SAI, Agenzia di Forio D'Ischia, di chiusura mineraria e del ripristino ambientale con effetto a valere dal 15.11.2018 e scadenza al 15.11.2021

PRESO ATTO:

- a. che il sig. Francesco Di Costanzo, legale rappresentante della società Hotel Royal Terme di Di Costanzo Maurizio Giovanni s.r.l., è in possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari allo sfruttamento del giacimento essendo già qualificato come concessionario di analoghe attività;
- b. la Società “Hotel Royal Terme di Di Costanzo Maurizio Giovanni s.r.l.” ha provveduto alla nomina del direttore dei lavori preposto all'attività estrattiva

RITENUTO, per quanto sopra, che sussistono le condizioni per procedere al richiesto trasferimento della titolarità, a tutti gli effetti di legge, alla società Hotel Royal Terme di Di Costanzo Maurizio Giovanni s.r.l., delle attività afferenti la concessione di acque termo-minerali denominata “LA VILLAROSA”, in comune di ISCHIA (NA), ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 8/08 e ssmmii. nonché ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n° 10/2010, limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ai fini dell'attribuzione della citata concessione come in premessa esplicitato;

RILEVATO che:

- a. con deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC 77 del 16/12/2011;
- b. con la deliberazione della Giunta Regionale n. 478/2012, come da ultimo modificata dalla DGR 619/2016, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 12/2011, è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze;
- c. che in virtù di tali modifiche ordinamentali le competenze della UOD “Regimi Regolatori Specifici Riduzione Oneri Burocratici” della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive sono confluite nella UOD 50.02.02 denominata “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori” della medesima Direzione Generale;

PRESO ATTO CHE il responsabile del procedimento ed il Dirigente della U.O.D. 50 02 02 hanno reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi agli atti del fascicolo del procedimento;

VISTO:

- a) il R.D. 29/07/1927 n°1443;
- b) la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 “*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*” e ss.mm.ii.;
- c) il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- d) la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 12/01/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive;
- e) il DPGR n. 177 del 10/05/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O.D. 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori”;
- f) la Legge 205 del 27/12/2017;
- g) il parere dell'Avvocatura regionale del 13/3/2012 prot n. 0195675;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento nella persona del responsabile della posizione organizzativa “Procedimenti Amministrativi inerenti alle Acque Termali” e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente della U.O.D. 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori” mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. è trasferita alla società «**Hotel Royal Terme di Di Costanzo Maurizio Giovanni s.r.l.**», C. F./P.IVA *00665400636*, con sede in Ischia (NA) alla Via Morgioni, n. 1/3, legalmente rappresentata dal sig. Francesco Di Costanzo nato Barano (NA) il 01/02/1943 C.F. 00665400636, a tutti gli effetti di legge, la titolarità della concessione mineraria denominata “**LA VILLAROSA**” originariamente rilasciata D.P.G.R.C. n. 183 del 22.02.1974 e in ultimo prorogata nella titolarità al concessionario “La Villarosa di Maria Luisa Santelli ved. Amalfitano s.a.s. di Paolo Pepe”
 2. la superficie della concessione, è estesa per ha 0,39 circa, già indicata nel piano topografico allegato al D.P.G.R.C. n. 183 del 22.02.1974, è riportata sull'allegata planimetria catastale;
 3. Il presente provvedimento di autorizzazione al trasferimento della concessione, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento regionale 10/2010, costituisce titolo per la voltura dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 22 della Legge Regionale 8/2008;
 4. il presente provvedimento consente il permanere dell'efficacia della prosecuzione limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ai fini dell'attribuzione della citata concessione come in premessa esplicitato;
 5. la società “**Hotel Royal Terme di Di Costanzo Maurizio Giovanni s.r.l.**» è tenuta:
 - 5.1 all'osservanza di tutti gli obblighi previsti nel decreto di concessione D.M. del 17/05/1933 e successive variazioni e integrazioni;
 - 1.1. a trascrivere il presente decreto nei registri immobiliari e consegnare alla U.O.D. 51.02.03 copia della nota di trascrizione, nel termine di mesi tre dalla data di notifica del presente atto;
 - 1.2. a trasmettere copia dell'autorizzazione sindacale rilasciata ai sensi della L.R. n°13/85 entro 30 giorni dal rilascio ovvero dalla data di notifica del presente atto, se successiva;
 - 1.3. a rispettare tutte le disposizioni della L.R. n° 8/08 e ss.mm.ii., del Regolamento n° 10/2010 ;
 - 1.4. quanto sopra è accordato senza pregiudizio del diritto dei terzi;
 - 1.5. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n° 8 del 29/07/2008 e ssmmii, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;
 - 1.6. l'autorizzazione è disposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.lvo 159/2011
6. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
7. il presente provvedimento sarà notificato alle società e in copia trasmesso:
 - 6.1 alla società **Hotel Royal Terme di Di Costanzo Maurizio Giovanni s.r.l.** previo assolvimento dell'imposta di bollo;
 - 6.2 al Comune di Ischia (NA);
 - 6.3 all'Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo economico;
 - 6.4 alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive 50-02;
 - 6.5 alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali 50-15, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 6.6 al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Regionale 10/2010;
 - 6.7 alla Segreteria di Giunta;
 - 6.8 alla ASL NA2 Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ssmmii.

Sabrina Beneduce

